

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1081)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati  
nella seduta dell'8 giugno 1960 (V. Stampato n. 2063)*

**presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici**

(TOGNI)

**di concerto col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 13 GIUGNO 1960

**Autorizzazione di spesa per il proseguimento e il completamento degli impianti ferroviari in provincia di Savona e per la costruzione della ferrovia Paola-Cosenza**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Per la prosecuzione ed il completamento, a cura del Ministero dei lavori pubblici, delle opere previste nell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 730, è aumentata di lire 8 miliardi l'autorizzazione di spesa prevista in detta legge, da stanziarsi in cinque esercizi consecutivi in ragione di lire 500 milioni nell'esercizio 1960-61, di lire 2 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1963-64 e di lire 1,5 miliardi nell'esercizio 1964-65.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni sino alla concorrenza globale di 8 miliardi.

#### Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per la costruzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, della ferrovia Paola-Cosenza.

La somma di lire 12 miliardi indicata nel precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo nell'esercizio 1960-61; lire 1,5 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1966-67 e lire 1 miliardo in ciascuno degli esercizi 1967-68 e 1968-69.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni sino alla concorrenza globale di 12 miliardi. Le somme non impegnate in un esercizio sono portate in aumento negli esercizi successivi.

Art. 3.

All'onere di lire 1.500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1960-61 sarà provveduto a carico dello stanziamento dello stato di previsione della

spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato a fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.